

Interrogazione n. 214

presentata in data 18 giugno 2021

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

Iniziative regionali per il coinvolgimento delle parafarmacie nell'esecuzione dei test rapidi sierologici e antigenici nel contesto della prevenzione della diffusione del virus SARS-Cov-2

a risposta scritta

I sottoscritti consiglieri regionali,

Premesso che:

- con DGR n. 465 del 19 aprile 2021 la Regione Marche ha approvato uno schema di accordo, poi sottoscritto con le maggiori sigle rappresentative delle parafarmacie, per la collaborazione con la rete delle parafarmacie autorizzate dall'ASUR, nell'esecuzione dei test rapidi sierologici e antigenici relativi al SARS-CoV-2,
- tale schema di accordo era stato formalizzato a seguito di un percorso di condivisione con i rappresentanti delle parafarmacie,
- l'accordo prevedeva sostanzialmente lo stesso tipo di procedure già autorizzate nelle farmacie, con dei protocolli per l'esecuzione del test in sicurezza, sia per il cittadino che per il farmacista (locali dedicati, percorsi separati, dispositivi di protezione, ecc.),
- nell'ottica collaborativa, nel comune intento di rispondere prontamente alla situazione emergenziale, le parafarmacie interessate hanno cominciato a prepararsi dal punto di vista delle dotazioni di presidi e di personale e di adeguamento dei locali ai protocolli previsti dall'accordo;

Preso atto che:

- circa un mese dopo la firma dell'accordo, la Giunta regionale, con DGR 663 del 24 maggio 2021, ha annullato la suddetta delibera sulla base di una diffida, ricevuta da Federfarma Marche, dal procedere nell'attuazione dall'accordo,
- tale annullamento, supportato da un parere dell'avvocatura regionale, deriva da un approfondimento del quadro normativo del settore dal quale si desumerebbe l'impossibilità per le Regioni di stipulare accordi quadro con le parafarmacie per l'effettuazione dei test antigenici e diagnostici rapidi. Infatti tale attività andrebbe considerata riservata alle farmacie, in quanto ricompresa fra le prestazioni analitiche di prima istanza, incluse fra i servizi aggiuntivi erogabili dalla farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in base alle norme vigenti. Invece la normativa che regola il funzionamento delle parafarmacie non prevede l'erogazione di servizi di diagnosi e autodiagnosi;

Considerato che:

- il virus sta continuando a circolare, seppur con numeri meno drammatici degli scorsi mesi,
- nonostante la campagna vaccinale stia procedendo con buoni ritmi, non tutta la popolazione più a rischio di conseguenze nefaste del virus è ancora stata sottoposta alla vaccinazione (da dati pubblicati dal Sole 24 Ore, aggiornati al 13 giugno, circa il 30% dei marchigiani nella fascia di età 60-69 anni e circa il 15% dei marchigiani nella fascia di età 70-79 anni non hanno ricevuto ancora la prima dose di vaccino);

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che:

- nell'attuale situazione di calo costante dei soggetti covid-positivi debba essere potenziata una ripresa capillare del tracciamento dei sospetti-positivi e dei loro contatti per impedire anche l'eventuale diffusione di nuove varianti,

- il tracciamento è favorito anche incentivando la popolazione ad effettuare i test di accertamento della eventuale positività,
- la possibilità di sottoporsi ai test da parte dei cittadini deve quindi risultare facile, comoda dal punto di vista logistico, veloce e capillare,
- il coinvolgimento delle parafarmacie contribuirebbe sicuramente a questo risultato e quindi rimangono validi i presupposti che avevano spinto la Giunta regionale a stipulare l'accordo per facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie volte alla prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, attraverso le parafarmacie;

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- quali valutazioni della normativa vigente erano state fatte (e ritenute congrue) dalla Giunta regionale per predisporre l'accordo con le organizzazioni rappresentative delle parafarmacie,
- se, prima di annullare la DGR 465/21 di approvazione dell'accordo, abbia rivalutato nel modo più completo possibile ed in tutte le sedi istituzionali più opportune, il contesto normativo su cui poteva essere basato l'accordo e le eventuali conseguenze dell'annullamento dello stesso, in particolare le osservazioni formulate dalle associazioni rappresentanti le parafarmacie circa l'inefficacia della legislazione presa in considerazione rispetto al fatto che trattasi di screening di massa e non di test autodiagnostici nell'ambito di una emergenza pandemica,
- se non ritenga opportuno adoperarsi comunque, ai livelli istituzionali più appropriati, affinché le parafarmacie possano essere coinvolte nell'attività di screening per il tracciamento del virus da SARS-Cov-2.